

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 170)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1968

Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 febbraio 1955, n. 83, stabilisce in lire 25 il compenso unitario da corrispondere ai messi incaricati delle notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria nei comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti ed in lire 50 il compenso per le notifiche eseguite negli altri comuni.

Senonchè la misura di tali compensi, già inadeguata all'atto dell'entrata in vigore della citata legge n. 83 del 1955, si può ritenere del tutto irrilevante a data corrente, rispetto al nuovo livello medio dei prezzi e delle retribuzioni.

È invero da tener presente che nei centri minori le notifiche debbono essere molte volte eseguite in località di campagna lontane dal centro abitato, mentre nei comuni

più importanti le distanze da percorrere per spostarsi da un punto all'altro richiedono spese non indifferenti per mezzi di trasporto.

Allo scopo, quindi, di dare un maggiore impulso ed assicurare una maggiore regolarità al servizio di cui trattasi, che riveste tanta importanza perchè essenziale all'accertamento dei tributi, si è predisposto l'unito disegno di legge col quale i compensi in esame vengono elevati, rispettivamente, a lire 50 ed a lire 100, al lordo delle ritenute erariali.

L'aumento proposto comporterà una maggiore spesa che si ripercuoterà favorevolmente sulla regolarità e speditezza del servizio di cui trattasi con benefici effetti sul gettito dei tributi.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comunque all'onere derivante dall'attuazione della legge suddetta, valutato in lire 98.500.000 annue, sarà fatto fronte nell'anno finanziario 1968 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

\* \* \*

Il presente disegno di legge decaduto per la fine della quarta legislatura, viene ora ripresentato nel medesimo testo già approvato dalla Camera, aggiornato nella parte relativa alla copertura della spesa (atto Senato n. 2442).

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari periferici per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 50 quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi.

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 98.500.000 annue, sarà fatto fronte nell'anno finanziario 1968 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.